



TRIBUNALE DI IVREA

R.G.E. 1324/2015

Rep. 7/16

CRON. 24/16

A scioglimento della riserva assunta il G.E.

Premesso che:

- con atto di pignoramento presso terzi il sig. Matteo Rezzonico sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute e debende dalle terze pignorate [redacted] e [redacted] al [redacted] [redacted], nella misura pari alla somma del credito vantato;
- il creditore procedente depositava dichiarazione della [redacted] dalla quale risulta un debito di € [redacted] e dichiarazione della [redacted] che attestava un debito di € [redacted];
- all'udienza del 08.10.15 compariva l'[redacted] con procura del Condominio [redacted], eccependo verbalmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, il G.E. rinviava la causa al 30.10.15 onde consentire al creditore procedente di replicare alle eccezioni formulate;
- all'udienza del 30.10.15 il giudice tratteneva la causa a riserva;
- in data 03.11.15 si costituiva il Condominio depositando telematicamente comparsa di costituzione e risposta ai soli fini dell'elezione di domicilio.

Considerato che:

- il condominio è sprovvisto di una sede legale e quindi giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore *pro tempore*, pertanto ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente deve necessariamente tenersi conto del domicilio dell'Amministratore;
- alla luce della riforma introdotta dal D.L. 83/15 convertito nella Legge 132/15 il Giudice competente è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

P.Q.M.

Respinge l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'esecutato, per i motivi di cui in premessa.

Vista la dichiarazione dei terzi pignorati assegna [redacted] in parziale pagamento del credito (capitale e spese legali liquidate) da imputarsi ai sensi degli artt. 510 c.p.c. e 1194 c.c. e salvo anticipate esazioni la somma di € [redacted] depositata su conto corrente ordinario n. [redacted] [redacted] nonché la somma di € [redacted] depositata su conto corrente [redacted] intestato al debitore, Dichiarà l'estinzione della causa e libera i terzi previo rilascio di quietanza da parte del creditore.

Liquida in favore del creditore procedente le spese dell'intera fase esecutiva successive al precetto e fino al suo esaurimento in € [redacted] (oltre IVA, CPA, rimborso forfettario, spese non imponibili ed oltre al costo di notifica del presente verbale e alla registrazione).

Manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni

Ivrea 28.12.15

IL CANCELLIERE B3
Franca Chiapino

il G.E.
avv. Monica Rufatto
TRIBUNALE DI IVREA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE B3
Franca Chiapino